

Comune di Servigliano

Organo di Revisione

Verbale n. 20/A del 27 luglio 2021

OGGETTO: Parere rilasciato ai sensi dell'art. 239 Tuel comma 1 lett. b) n. 2 sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 21 luglio 2021 avente ad oggetto "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio finanziario 2021 ai sensi dell'articolo 175 c. 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000".

L'Organo di Revisione preso atto della comunicazione pervenuta a mezzo posta elettronica in data 24 luglio 2021 da parte del Comune di Servigliano, formula il parere in oggetto.

Preliminarmente ritiene necessario richiamare quanto disposto dall'art. 175 del Tuel che espressamente dispone "1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento. (621)

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater. (622)

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
- f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
- g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente. (623) (635)

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. (624)

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

- a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
- b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
- c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
- d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
- e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3; (625)

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione (632).

5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis. (625)

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente

corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi; (625)

e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta (633).

5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti. (625)

6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi. (626)

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza. (627)

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. (628) (634)

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno. (629)

9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario. (630)

9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015. (631)”.

Parimenti al fine di fornire un adeguato inquadramento del presente atto occorre richiamare, anche, quanto disciplinato dall'art. 193 Tuel che dispone “1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6. (719)

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. (717) (720) (721)

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2. (716)

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”.

Assunto quanto sopra e preso atto del documento istruttorio alla proposta di deliberazione in parola rubricata “Salvaguardia degli equilibri di bilancio per il bilancio esercizio finanziario 2021-2023”, unitamente agli allegati:

- ✓ variazione n. 16 del 12 luglio 2021 (riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)
- ✓ variazione n. 16 del 12 luglio 2021 (dettaglio dei capitoli)
- ✓ quadro dei controlli degli equilibri

vista altresì l'attestazione nel dispositivo della proposta di deliberazione di assenza di segnalazioni di debiti fuori bilancio è possibile procedere con la seguente analisi.

La variazione interessa la sola annualità 2021, come di seguito rappresentato:

| Anno | Entrate | Uscite |
|------------|--------------|--------------|
| 2021 | 1.058.722,94 | 1.058.722,94 |
| 2022 | | |
| 2023 | | |
| Cassa | 998.759,64 | 1.057.970,59 |
| Differenza | | - 59.210,95 |

Per l'anno 2021 le principali variazioni interessano:

- maggiori entrate:
 - cap. 76 – Fondo art. 53 comma 1 DL 25 maggio 2021 n. 73 fondo di solidarietà alimentare 2021 per euro 21.113,47
 - cap. 181 – contributo Regione Marche L.R: n. 7/1994 per euro 44.911,8
 - cap. 524 – alienazione terreni per euro 18.000,00
 - cap. 543 – contributo per lavori di restauro Chiesa del Complesso Conventale Santa Maria del Piano (Uscita 2664) per euro 921.600,00
- minori entrate:
 - cap. 200 – dalla Regione per progetto “Over 30” (cap. uscita 41 e 41/1) per euro 31.500,00
- maggiori uscite:
 - cap. 1584 – finanziamento riduzioni esenzioni RSU per euro 10.515,83
 - cap. 1584 – finanziamento riduzioni esenzioni RSU per euro 12.902,58
 - cap. 1874 – spesa per assistenza handicap autonomia ed educativa per euro 17.736,00;
 - cap. 1874/10 – contributo di sostegno soggetti fragili in comunità terapeutica per euro 33.212,00
 - cap. 1883/7 - Fondo art. 53 comma 1 DL 25 maggio 2021 n. 73 fondo di solidarietà alimentare 2021 per euro 21.113,47
 - cap. 2664 – lavori di restauro Chiesa del Complesso Conventale Santa Maria del Piano per euro 921.600,00
- minori uscite:
 - cap. 41 – Progetto Over 30 per euro 18.900,00
 - cap. 41/1 – Progetto Over 30 per euro 12.600,00.

Dal prospetto degli equilibri si rileva il mantenimento di essi, sia a livello di comparto che a livello generale:

| Anno 2021 | | | |
|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Entrate | Importi | Uscite | Importi |
| Maggiori entrate | 1.122.308,94 | Maggiori uscite | 1.126.042,94 |
| Minori entrate | 63.586,00 | Minori uscite | 67.320,00 |
| TOTALE | 1.058.722,94 | TOTALE | 1.058.722,94 |
| Anno 2022 | | | |
| Entrate | Importi | Uscite | Importi |
| Maggiori entrate | - | Maggiori uscite | |
| Minori entrate | | Minori uscite | |
| TOTALE | - | TOTALE | - |
| Anno 2023 | | | |
| Entrate | Importi | Uscite | Importi |
| Maggiori entrate | | Maggiori uscite | |
| Minori entrate | | Minori uscite | - |
| TOTALE | - | TOTALE | - |

Ulteriore osservazione va fatta in ordine all'applicazione dell'avanzo di amministrazione di parte vincolata per euro 59.963,30.

In ordine, invece, alla salvaguardia degli equilibri ex art. 193 Tuel, si rileva dalla relazione del Responsabile Il Settore Area Economico-Finanziaria del 21 luglio 2021 che fornisce le idonee informazioni ai fini della verifica. In particolare si dà atto delle variazioni di bilancio intercorse e della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 n. 6 dell'8 febbraio 2021.

In merito allo schema del Rendiconto 2020 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 28 maggio 2021 all'esame della prossima seduta di Consiglio Comunale come da proposta di deliberazione n. 21 del 23 giugno 2021 dalla quale risulta un risultato di amministrazione di euro 1.330.639,54 così composto:

- somme accantonate euro 953.511,60
 - fondo anticipazione di liquidità euro 248.344,59
 - fondo perdite società partecipate euro 1.000,00
 - fondo contenzioso euro 5.000,00
 - fondo crediti di dubbia esigibilità euro 651.058,66
 - altri accantonamenti euro 41.108,35
- fondi vincolati euro 348.426,22
- fondi per il finanziamento spese in conto capitale euro 10.830,64
- fondi non vincolati euro 17.871,08.

Vista la verifica di congruità dei fondi e rilevata la giacenza di cassa alla data del 21 luglio 2021 per euro 1.092.990,94 di cui cassa vincolata per euro 250.436,49 e la non utilizzazione dell'anticipazione di cassa, richiamato il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso e contenuto in delibera, visto inoltre il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 comma 1 Tuel

l'Organo di Revisione visti:

- l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/00;
- l'art. 175 Tuel;
- l'art. 193 Tuel;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 approvato con deliberazione n. 6 dell'8 febbraio 2021;
- lo schema del Conto Consuntivo 2020 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 28 maggio 2021 all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale come da proposta di deliberazione n. 21 del 23 giugno 2021;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 153 Tuel;

- il rispetto dei singoli equilibri interessati e dell'equilibrio generale di bilancio conseguenti alla suddetta variazione;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE alla proposta di delibera del Consiglio Comunale Comunale n. 24 del 21 luglio 2021 avente ad oggetto "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio finanziario 2021 ai sensi dell'articolo 175 c. 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000", ritenendo la medesima rispondente ai requisiti di legittimità, di congruità, di coerenza ed attendibilità contabile.

Il presente parere viene rilasciato ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 2 Tuel; l'Organo Consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'Organo di Revisione.

San Severino Marche, 27 luglio 2021

L'Organo di revisione
Dott. Gilberto Chiodi

